

N° 1509/2018 PROT. U.



DECRETO N° 26/2018

TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA
UFFICIO DI PRESIDENZA

Circolare sulle nuove ipotesi di incompatibilità dei curatori fallimentari e degli altri organi delle procedure concorsuali, di cui al decreto legislativo 18 maggio 2018 n. 54.

Il Presidente del Tribunale

Visto il decreto legislativo 18 maggio 2018 n. 54, entrato in vigore il 25.6.2018;

rilevato che tale decreto prevede per gli amministratori giudiziari ed i loro coadiutori - nominati ai sensi del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159 – delle incompatibilità per rapporti di parentela, affinità, convivenza e comunque anche soltanto di assidua frequentazione con qualunque magistrato risulti addetto all'ufficio giudiziario al quale appartiene il magistrato che conferisce l'incarico;

rilevato che il decreto esige che l'amministratore nominato depositi entro due giorni dalla comunicazione della nomina una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità a pena di essere sostituito d'urgenza, sostituzione che dovrà essere disposta anche nel caso in cui, dalla dichiarazione depositata, emerga la sussistenza di una causa di incompatibilità;

rilevato che, quando vengano dichiarate circostanze non corrispondenti al vero da parte di un soggetto iscritto ad un albo professionale, il tribunale deve segnalarlo all'ordine o al collegio professionale, ai fini della valutazione di competenza in ordine all'esercizio dell'azione disciplinare, nonché al presidente della corte di appello affinché dia notizia della segnalazione a tutti i magistrati del distretto;

rilevato che nella dichiarazione il soggetto incaricato deve comunque indicare l'esistenza di rapporti di coniugio, unione civile o convivenza di fatto, parentela entro il terzo grado o affinità entro il secondo grado, o frequentazione assidua, con magistrati, giudicanti o requirenti, che appartengano all'intero distretto di corte di appello nel quale ha sede l'ufficio giudiziario presso il quale è pendente il procedimento;

rilevato che delle risultanze di tale dichiarazione dovrà tenere conto il presidente della corte di appello ai fini dell'esercizio, su tutti gli incarichi conferiti, del suo potere di vigilanza;

rilevato che analoghe prescrizioni sono dettate per i coadiutori degli amministratori giudiziari che, a loro volta, devono redigere entro due giorni la medesima dichiarazione circa le incompatibilità, consegnandola all'amministratore giudiziario che, nei due giorni successivi, deve depositarla in cancelleria, con la conseguenza che se la dichiarazione non venga consegnata ovvero se dalla stessa emerga una causa di incompatibilità, l'amministratore giudiziario non potrà avvalersi del coadiutore nominato;

rilevato che queste prescrizioni sono state estese –apportando talune modifiche alla legge fallimentare, alla disciplina della procedura di amministrazione straordinaria e a quella della composizione delle crisi da sovraindebitamento – ai curatori fallimentari e ad alcuni organi delle suddette procedure concorsuali;

rilevato che, difatti, il decreto legislativo in oggetto prevede in via estensiva le stesse ipotesi di incompatibilità sopra indicate anche per i curatori fallimentari e per i relativi coadiutori nonché per i commissari che nella prima fase di apertura delle procedure di amministrazione straordinaria siano autonomamente nominati dal tribunale e ai loro coadiutori ed anche, in materia di sovraindebitamento, per il gestore eventualmente nominato dal giudice quale affidatario del patrimonio del debitore per la liquidazione, la custodia e la distribuzione del ricavato ai creditori quando sia proposto agli stessi un accordo di ristrutturazione ed il piano preveda tale gestore, ed infine per il liquidatore che venga a sua volta nominato quando sia dichiarata aperta la procedura di liquidazione giudiziale;

precisato che il coadiutore, ai sensi dell'art. 32 della legge fallimentare, è colui che svolge prestazione d'opera integrativa dell'attività del curatore, sicché rientrano in tale categoria tutti coloro che svolgono un'attività che dovrebbe e potrebbe svolgere il curatore;

ritenuto, pertanto, opportuno dare indicazioni per la raccolta delle dichiarazioni per le nomine che interverranno a partire dal 25.6.2018 (più avanti entreranno in vigore le disposizioni che prevedono la redazione e l'invio telematico delle dichiarazioni di incompatibilità);

ritenuto opportuno, al fine di conseguire facilmente la **distinzione fra le incompatibilità concernenti i rapporti con il magistrato o il collegio conferente e l'ufficio giudiziario di cui essi fanno parte**, la cui mancata dichiarazione determina la caducazione dell'incarico con obbligo di revoca, e **quelle che attengono invece i magistrati del distretto**, sdoppiare la dichiarazione relativa alle situazioni di incompatibilità relative al distretto, soggetta ad avere un contenuto maggiormente sensibile alla privacy e destinato ad essere raccolto per essere comunicato alla Corte di Appello di Catanzaro per la sua nuova attività di vigilanza;

sentito il giudice delegato ai fallimenti e designato alle altre procedure concorsuali dr. Marta Sodano;

P.Q.M.

con riguardo alle nomine intervenute a partire dal 25.6.2018 dei curatori fallimentari e dei coadiutori nonché dei commissari nominati dal tribunale nelle procedure di amministrazione straordinaria e dei coadiutori nonché dei gestori e dei liquidatori nominati nei procedimenti da crisi da sovra indebitamento, DISPONE:

che la Cancelleria Fallimenti ed altre procedure concorsuali provveda a ricevere le dichiarazioni (da inoltrarsi non oltre due giorni dalla comunicazione della nomina) sulle incompatibilità previste dal decreto legislativo 18 maggio 2018 n. 54 (artt. 2-3-4), a trasmetterle senza indugio al giudice che ha nominato il professionista (qualora trattasi di giudice collegiale al presidente e al relatore) ovvero al giudice delegato o designato alla trattazione del procedimento per i coadiutori e poi a conservarle dopo l'esame da parte dell'autorità giudiziaria;

che la dichiarazione concernente i rapporti con i magistrati del Tribunale di Paola entri a far parte del fascicolo processuale (MODULO 1 allegato);

che la dichiarazione concernente i rapporti con i magistrati del distretto della Corte di Appello di Catanzaro sia conservata dalla Cancelleria Fallimenti ed altre procedure concorsuali separatamente dal fascicolo e nell'ambito di una raccolta annuale, da consegnare alla fine dell'anno solare alla Segreteria della Presidenza del Tribunale per l'inoltro alla Corte di Appello, secondo le indicazioni che verranno fornite dal superiore ufficio (MODULO 2 allegato);

che nel caso di sostituzione del professionista da parte del giudice che lo ha nominato (o per il mancato inoltro della dichiarazione sulle incompatibilità ovvero nel caso di sussistenza di una causa di incompatibilità) il relativo provvedimento sia sottoposto al visto del presidente del tribunale;

che, in caso di dichiarazione non corrispondente al vero effettuata da un professionista iscritto ad un albo professionale, la relativa segnalazione da parte del giudice che ha proceduto alla nomina venga trasmessa alla segreteria della presidenza del tribunale per il successivo inoltro all'organo competente dell'ordine o del collegio professionale di appartenenza (ai fini della valutazione dell'organo competente all'esercizio dell'azione disciplinare) ed al presidente della corte di appello per la diffusione della notizia a tutti i magistrati del distretto;

che la Cancelleria Fallimenti ed altre procedure concorsuali, al fine di facilitare l'applicazione della nuova disciplina, nel comunicare ai professionisti l'avvenuta nomina da parte del Tribunale inoltri i due suddetti moduli, da restituirsi compilati a cura dei professionisti nei due giorni successivi.

Si comunichi a tutti i Magistrati dell'ufficio, al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Paola, al Presidente del Consiglio dell'Ordine dei Commercialisti e degli Esperti contabili di Paola nonché al Dirigente amministrativo per le eventuali disposizioni organizzative di propria competenza e alla Cancelleria Fallimenti ed altre procedure concorsuali.

Si inoltri per opportuna conoscenza la presente circolare a S.E. il Presidente della Corte di Appello di Catanzaro.

Paola, 27.6.2018

Il Presidente del Tribunale
Paola Del Giudice

Paola Del Giudice

TRIBUNALE DI PAOLA

Despente

Oggi 27/6/2018

Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Maria ~~Busi~~ BUSIAFFA



MODULO 1

TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA
ACCETTAZIONE DELL'INCARICO DI CURATORE
(nonché di commissario giudiziale e di liquidatore giudiziale)
(ART. 29 Legge Fallimentare)

N

Registro dei Fallimenti o dei concordati

Giudice Delegato

Dott.....

Ill.mo Signor Giudice Delegato al fallimento o al concordato preventivo di

.....
il sottoscritto.....

codice Fiscale con Studio in.....

Via Piazza Telefono

Fax E-mail

nominato Curatore / Commissario giudiziale / Liquidatore giudiziale

in data

G.D. Dott.

COMUNICA

di accettare l'incarico.

Visto l'art. 28 L.F.

DICHIARA:

- di non essere stato interdetto né inabilitato né dichiarato fallito né condannato ad una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici.
- di non essere mai stato alle dipendenze e di non aver mai prestato la sua opera professionale a favore della ditta fallita, di non essersi ingerito nell'impresa e di non aver con i componenti della stessa rapporti di parentela o di affinità.

Ai sensi dell'art. 35 comma 1 ed art. 35 comma 4 bis del d.lgs 159/2011 modificato con d.lgs 54/2018

DICHIARA:

- di non essere legato da rapporti di coniugio, unione civile o convivenza di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016 n. 76, parentela entro il terzo grado o affinità entro il secondo grado con magistrati addetti all'ufficio giudiziario al quale appartiene il magistrato che conferisce l'incarico, di non avere con tali magistrati un rapporto di assidua frequentazione. Si intende per frequentazione assidua quella derivante da una relazione sentimentale o da un rapporto di amicizia stabilmente protrattosi nel tempo e connotato da reciproca confidenza, nonché il rapporto di frequentazione tra commensali abituali;

IMPEGNANDOSI ALTRESI'

a comunicare in via riservata al G.D. eventuali azioni di responsabilità o procedimenti penali o disciplinari pendenti o che fossero instaurati nel corso della procedura.

Paola li

Il Curatore - Il Commissario - Il Liquidatore



MODULO 2

TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA
DICHIARAZIONE DEL CURATORE

(nonché di commissario giudiziale e di liquidatore giudiziale)
(ex art. 28 Legge Fallimentare e 35 c. 2 e 4 del D.lgs159/2011)

N

Registro dei Fallimenti

Giudice Delegato

Dott.....

Ill.mo Signor Giudice Delegato al fallimento o al concordato preventivo di

.....
il sottoscritto.....

codice Fiscale con Studio in.....

Via Piazza Telefono

Fax E-mail

nominato Curatore / Commissario giudiziale / Liquidatore giudiziale

in data

G.D. Dott.

Ai sensi dell'art. 35 comma 2 ed art. 35 comma 4 bis del d.lgs 159/2011 modificato con d.lgs 54/2018

DICHIARA

- che non esistono in capo ad esso rapporti di coniugio, unione civile o convivenza di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016 n. 76, parentela entro il terzo grado o affinità entro il secondo grado o frequentazione assidua con magistrati giudicanti o requirenti, del distretto di Corte di appello nel quale ha sede l'ufficio giudiziario presso il quale è pendente il procedimento. Si intende per frequentazione assidua quella derivante da una relazione sentimentale o da un rapporto di amicizia stabilmente protrattosi nel tempo e connotato da reciproca confidenza, nonché il rapporto di frequentazione tra commensali abituali.

Paola li

Il Curatore - Il Commissario - Il Liquidatore